

Corte Ue. Depositare le conclusioni dell'Avvocatura sul reverse charge

Detrazione Iva in Italia

«Troppo pochi due anni»

Mentre il Fisco se ne concede quattro per incassare

Renato Portale

Un contribuente che erroneamente non applica l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile, sia per gli acquisti intracomunitari di beni che per gli acquisti di servizi da soggetti esteri, non perde il diritto alla detrazione dell'imposta, anche se sono passati due anni dall'operazione.

Se il parere espresso dall'Avvocato generale, nelle conclusioni depositate ieri per le cause riu-

nistrazione finanziaria non può avvalersi del maggior termine concesso (quattro anni) per rettificare l'imposta a debito, negando contemporaneamente la detrazione per il decorso del termine biennale previsto dall'articolo 19 del decreto Iva per il contribuente. L'affermazione dell'Avvocato generale si fonda sul principio della "neutralità" dell'Iva, secondo il quale la detrazione deve essere concessa quando ricorrono i requisiti sostanziali.

La questione pregiudiziale interessa numerosi contribuenti italiani ed è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova. I giudici dovevano decidere una controversia tra una società nazionale e l'agenzia delle Entrate di Genova 3. La Commissione aveva chiesto alla Corte del Lussemburgo se siano conformi alla normativa Ue le disposizioni del Dpr 633/72, secondo le quali il Fisco italiano può accertare un debito Iva entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Mentre al contribuente vengono concessi solo due anni per esercitare il diritto alla detrazione.

Il fatto

Una società italiana aveva ricevuto, nel 2000 e 2001, una serie di fatture per servizi di trasporti marittimi intracomunitari ef-

fettuati da compagnie di navigazione estere. Sui documenti fiscali non era stata applicata l'Iva, trattandosi di prestazioni da assoggettare a imposta in Italia con il meccanismo dell'inversione contabile. Secondo il quale la società italiana avrebbe dovuto rendersi debitrice dell'Iva in Italia e, contemporaneamente, esercitare il diritto alla detrazione. Le due registrazioni contabili, quindi, si sarebbero annullate a vicenda, in modo tale da non evidenziare alcun saldo a debito d'imposta.

La società italiana aveva, però, erroneamente considerato i servizi non imponibili a Iva, annotando le fatture, senza evidenziare l'imposta, solo nel registro degli acquisti, e non inserendole tra quelle delle vendite con Iva.

Le Entrate avevano rettificato la dichiarazione presentata dalla società, recuperando l'imposta non dichiarata a debito e non riconoscendo alcuna detrazione. Secondo l'Agenzia, era stato superato il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto. L'articolo 19 del Dpr 633/72 stabilisce infatti un termine di decadenza per l'esercizio della detrazione più ristretto di quello previsto dall'articolo 57 del de-

creto Iva per la rettifica della dichiarazione annuale.

La questione pregiudiziale

La Commissione tributaria provinciale di Genova, dubitando della conformità della normativa italiana con il diritto comunitario, ha chiesto alla Corte di giustizia se l'articolo 19 del Dpr 633/72 sia contrario alla sesta direttiva. La norma subordina l'esercizio del diritto alla detrazione Iva al rispetto di un termine di decadenza biennale, mentre in genere il Fisco può esigere il pagamento del tributo entro quattro anni. Termine, dunque, superiore a quello previsto a favore dell'imprenditore per la detrazione dell'Iva. L'Avvocato generale ha riconosciuto irregolare la normativa italiana per il trattamento dell'errata applicazione dell'inversione contabile.

Le implicazioni

Se la Corte di giustizia dovesse accogliere le conclusioni dell'Avvocato, si dovrebbe immediatamente modificare un'interpretazione del diritto interno contraria al principio comunitario di neutralità dell'imposta. Ad esempio, nel caso in cui un soggetto ometta di integrare e annotare con Iva una fattura di acquisto intra-Ue ricevuta, non perderà il diritto alla detrazione dell'imposta.

VIOLATA LA «NEUTRALITÀ»

Secondo la tesi del legale, lo Stato superando il termine biennale nega al contribuente il diritto al recupero dell'imposta

nite C-95/07 e C-96-07, sarà fatto proprio dalla Corte di giustizia Ue, i contribuenti troveranno finalmente una soluzione favorevole alle tante liti in corso, causate da una rigida interpretazione della normativa italiana.

Secondo l'Avvocato generale, Eleanor Sharpston, nell'applicazione dell'inversione contabile il diritto alla detrazione Iva non può essere separato dall'omessa dichiarazione del debito fiscale. Con la conseguenza che l'ammi-